



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI AGROPOLI

Sezione Civile

Il Giudice di Pace di Agropoli Dott. ssa [REDACTED] pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. **396/2025** Ruolo Generale contenzioso civile

Tra

[REDACTED] Agropoli (Sa) il [REDACTED]

rappresentato e difeso dall'avvocato [REDACTED]

CONTRO

[REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

OGGETTO: estinzione anticipata da contratto bancario; restituzione somme a titolo di quote per oneri e commissioni pagate anticipatamente e non maturate.

CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: “ *Voglia l’On. Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza o eccezione:*

1) A seguito del comportamento dell’intermediario che priva il consumatore del legittimo rimborso a seguito del reclamo, si chiede la condanna massima alle spese della [REDACTED]

S.p.A., in quanto la decisione di non procedere con il rimborso di quanto dovuto al ricorrente, è stata presa esclusivamente per fini dilatori e/o per cercare di scoraggiare l'esercizio del proprio diritto, costringendo l'istante ad avvalersi di un legale e di intraprendere un'azione legale; pertanto si chiede di accertare e dichiarare il diritto del sig. [REDACTED] a percepire dall'odierno convenuto il rimborso dei ratei residui di tutti gli oneri finanziari versati e non goduti, quantificati nella misura di € 720,65 e per l'effetto condannare la convenuta [REDACTED] S.p.A. in persona del legale rapp.te p.t., alla condanna massima alle spese, nonché il pagamento degli interessi di mora dalla data dell'iscrizione a ruolo del ricorso;

2) Condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario;

3) Emettere gli ulteriori provvedimenti ritenuti idonei."

CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE.:

"IN VIA PREGIUDIZIALE: emettere ordinanza per il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e conseguente sospensione del presente giudizio, affinché emetta una nuova e definitiva pronuncia sulla corretta interpretazione dell'art.16 della direttiva 2008/48 con riguardo ai costi che devono essere oggetto di rimborso in caso di estinzione anticipata del finanziamento atteso il contrasto tra le pronunce "Lexitor" e "UCBA" e la formulazione in maniera quasi identica degli artt. 16 direttiva 2008/48 e dell'art 25 direttiva 2014/17 inseriti in complessi normativi aventi le medesime finalità di armonizzazione e di tutela dei consumatori ed in considerazione del fatto che il riconoscimento del diritto alla riduzione del costo totale del credito previsto da entrambe le direttive risponde alla medesima finalità di adattare il contratto in funzione delle circostanze del rimborso anticipato;

ANCORA IN VIA PREGIUDIZIALE: dichiarare la propria incompetenza per valore in favore del Tribunale di Vallo Della Lucania;

IN VIA PRINCIPALE: nel merito, rigettare le domande attoree posto che il contratto, per cui è causa, è stato sottoscritto nel rispetto della normativa primaria e secondaria (Disposizioni di trasparenza) che ancora regola la disciplina dell'estinzione anticipata e che prevede la chiara distinzione tra costi up front e recurring, in forza della quale è stato effettuato, correttamente, il rimborso al momento dell'estinzione anticipata."

IN VIA SUBORDINATA: laddove il Giudice riconoscesse le pretese di parte ricorrente, che venga applicato il corretto criterio di calcolo del "costo ammortizzato".

In via istruttoria: con ogni riserva di integrazione e/o modifiche nei successivi ed eventuali termini di legge.

Con vittoria di spese e compensi di giudizio oltre oneri come per legge."

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art- 316 e 281-undecies c.p.c., il sig. [REDACTED] esponeva di aver sottoscritto con l'odierna resistente due contratti di mutuo, rimborsabili mediante cessione "*pro solvendo*" di quote della pensione, entrambi estinti anticipatamente.

Il primo contratto **n. 37070 era stipulato in data 27.01.2021** per l'importo di euro 6.672,00 da restituire in 48 rate da € 139,00, ed era stato estinto dopo il pagamento di 20 rate su 48 (residue n. 28) in data 28.12.2022, come da quietanza liberatoria versata in atti. Per tale contratto la società finanziaria non ha provveduto al rimborso dei ratei di costi e degli oneri finanziari non maturati sulle 28 rate estinte ed il ricorrente ha richiesto il rimborso di € **406,76**, secondo il criterio *pro-rata tempore*.

Il secondo contratto, **n. 46684 era stipulato in data 01.03.2022**, per l'importo di euro 9.960,00 da restituire in 60 rate da € 166,00. Anche il secondo contratto veniva estinto anticipatamente, dopo il pagamento delle prime 11 rate, e con l'estinzione anticipata delle residue 49, come da quietanza liberatoria del 02.04.2024. Anche per tale contratto, in sede di estinzione, non erano restituiti i costi anticipati di commissioni di istruttoria, di attivazione etc, spalmati sulle 60 rate e, quindi, dovuti in rimborso ed il ricorrente ne ha richiesto la restituzione, sempre secondo il criterio *pro-rata tempore*, per la somma di euro 313,89.

Il ricorrente reclamava complessivamente la somma pari ad **euro 720,65**.

Precisava che il contratto era stato stipulato sotto la vigenza dell'art. 125 sexies T.U.B. (D. Lgs 1.9.1993 n. 385 e che aveva diritto al rimborso *pro-rata tempore* delle commissioni anticipate, ragion per cui, adiva l'intestato ufficio per ottenere il rimborso della somma suddetta, vinte le spese.

Si radicava il contraddittorio con la [REDACTED], che:

-preliminarmente eccepiva la competenza per valore dell'adito giudice;

- sempre preliminarmente richiedeva emissione di ordinanza per il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e conseguente sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della pronuncia della CGUE, allegando altre pronunce di rimessione alla CGUE;

-nel merito , contestava la domanda, con riferimento all' *an* ed al *quantum*, specificando che per il primo contratto era stata rimborsata la somma di euro 62,50 a titolo di "*rimborso commissioni di gestione*" e per il secondo contratto, la somma di euro 93,42 a titolo di "*rimborso commissioni di gestione e di attivazione anticipata*", precisando che nelle clausole contrattuali, debitamente sottoscritte è previsto soltanto il rimborso di tale voce (oltre gli interessi non maturati) e non è previsto il rimborso delle commissioni di attivazione; delle e provvigioni all'intermediario del credito e dell'imposta di bollo;

-sempre nel merito deduceva la non rimborsabilità dei "*costi di intermediazione*";

- eccepiva la responsabilità dello Stato per l'erronea interpretazione della (corretta) norma di recepimento da parte di organi pubblici quali Banca d'Italia, l'ABF e gli organi giudiziari.

Concludeva per l'accoglimento delle sollevate questioni preliminari e per il rigetto della domanda con vittoria di spese.

La causa è stata istruita cartolarmente con acquisizione della documentazione prodotta e rinviata per le conclusioni, perché istruita cartolarmente.

Alla udienza del 5 ottobre 2026 sulle conclusioni rassegnate mediante note scritte di udienza è stata trattenuta in decisione.

La domanda è fondata per le ragioni segnatamente esposte di seguito .

I. Va , preliminarmente, decisa la **eccezione preliminare di incompetenza** del giudice di pace, per valore, sollevata dalla resistente, che indica quale competente il tribunale di Vallo della Lucania.

L'eccezione è infondata e va rigettata.

Sussiste la competenza per valore del giudice adito , che va valutata con particolare riferimento alla circostanza che parte ricorrente ha impugnato soltanto la clausola contrattuale disciplinante i costi . Tale clausola è disciplinata non dal codice civile ma dal codice del consumo. L'articolo 36, comma 1, del d.lgs 206/2005, dispone che **le clausole considerate vessatorie, ai sensi degli articoli 33 e 34, sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto.** Ordunque, poiché il ricorrente non ha contestato l'intero contratto, ma ha

espressamente invocato la nullità della clausola afferente i costi di gestione, il valore della domanda va determinato con riferimento al *petitum*, secondo i principi di cui agli articoli 10 e 14 del codice processuale di rito.

La competenza va pertanto trattenuta presso questo Ufficio.

II. Va rigettata la richiesta di rimessione alla CGUE con contestuale sospensione del presente giudizio.

Giova sottolineare che la Corte di Giustizia Europea, già si è pronunciata con la nota sentenza *Lexitor*, resa all'interno della causa C-383/18, con la quale la CGUE interpretò l'art. 16 par. 1 della Direttiva 2008/48/CE specificando che la riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato, include tutti i costi posti a carico del consumatore (quindi, costi *recurring* + costi *up front*).

L'istanza va pertanto rigettata.

Né può essere concessa la sospensione in attesa delle ulteriori questioni sollevate da altri Giudici di Pace.

Invero, nel caso di specie non si verte in tema di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., ma di sospensione facoltativa prevista dall'art. 337, comma 2, c.p.c.

Espressamente la **Suprema Corte di cassazione, sez. 3, con Ordinanza n. 1139 del 16/01/2025** ha escluso la sospensione necessaria in tema di giudizio pregiudiziale, pendente innanzi alla CGUE, con il seguente principio di diritto: “ *La pendenza tra altre parti, su analoga questione, di un giudizio di legittimità costituzionale o di un procedimento ex art. 267 TFUE davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea, non giustifica la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., mancando il necessario carattere di pregiudizialità della controversia richiesto dalla norma, con la conseguenza che, in tali casi, il giudice, ove ritenga la questione rilevante ai fini del decidere, può solo rinviare la trattazione del processo in attesa della sua decisione, salva la possibilità di una sospensione su accordo delle parti.* ”

Ed ancora, le **Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 21763 del 29 luglio 2021**, hanno enunciato il seguente principio di diritto: *'salvi i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione normativa specifica, che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. [...], ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c..*

Per quanto esposto, e dando continuità al dettato del Giudice di legittimità, ritiene il giudice che la sospensione richiesta non rientra nelle ipotesi tassative di sospensione previste dall'articolo 295 c.p.c., che impongono al giudice di sospendere il processo, quali quelle contemplate dagli articoli 34 e 40 c.p.c..

III. Nel merito del giudizio va previamente ricostruito, per chiarezza espositiva, l'assetto normativo e giurisprudenziale che si è avvicinato in tema di estinzione anticipata dei contratti bancari.

L'articolo 125-bis T.U.B. introdotto dal d.lgs 13 agosto 2010, n. 141 aveva recepito all'interno dell'ordinamento nazionale quanto previsto dall'articolo 16 della direttiva europea n. 2008/47/CE, che aveva riconosciuto il diritto del consumatore per il caso di recesso, alla riduzione del costo totale del credito, comprendente gli interessi ed i costi dovuti per la restante durata del contratto.

Il dispositivo dell'articolo 125-bis T.U.B. , al comma 1, recita testualmente: *“1. il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte.”*

In seguito alle estinzioni anticipate sono sorte controversie, fra banche e consumatori, al fine di individuare quali costi erano rimborsabili al consumatore.

L'interpretazione prevalente dei giudici di merito per alcuni anni è stata nel senso di ritenere come rimborsabili i soli costi soggetti a maturazione nel tempo, c.d. *recurring*, e non i costi afferenti alle attività finalizzate alla concessione del prestito, c.d. *up-front*, secondo l'orientamento della Banca di Italia.

I **costi up-front** sono quelli riferiti a tutte attività iniziali e cioè alle spese di istruttoria della pratica, di intermediazione e di assicurazione e non erano rimborsabili.

Invece i **costi recurring** sono costituiti dai costi maturati successivamente e venivano rimborsati in misura proporzionale alla misura del credito.

Tale orientamento venne applicato dai giudici di merito, finché venne stravolto dalla sentenza *Lexitor* , resa all'interno della causa C-383/18, con la quale la CGUE interpretò l'art. 16 par. 1 della Direttiva 2008/48/CE specificando che la riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato, include tutti i costi posti a carico del consumatore (quindi, costi recurring + costi up front). In particolare la Corte di Giustizia ha statuito che: *“limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi correlati alla durata del*

contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto” (sentenza Lexitor, punto 3).

Tali principi comunitari sono stati recepiti dal legislatore italiano, nel 2021, con l'art. 11-*octies* del D.L. 73/21, c.d. Decreto sostegni-*bis*, convertito dalla legge 120/2021, **che ha riconosciuto la rimborsabilità anche ai costi *up-front*, dapprima esclusi, ma limitatamente ai contratti conclusi dopo l'entrata in vigore del Decreto stesso e cioè dopo il 25 luglio 2021.**

Tale esclusione temporale fu, di seguito, superata nel 2022 con la sentenza della Corte Costituzionale n. 263 del 22/12/2022, **che dichiarò l'incostituzionalità del comma 2 del suddetto art. 11-*octies* per contrasto con l'art. 16 par. 1 della direttiva 2008/48/CE.**

Si è dunque cristallizzato il diritto alla rimborsabilità di tutti i costi ed anche per i contratti conclusi prima del 25 luglio 2021.

Infine una definitiva scossa intesa a consolidare i diritti dei consumatori a vedersi riconosciuto il rimborso di tutti i costi -sempre in misura proporzionale alla vita residua del contratto- si è avuta con il recente intervento della Suprema Corte.

Gli Ermellini, con Ordinanza n. 25977/23, depositata il 6 settembre 2023, hanno enunciato **due principi di diritto:**

-L'art.125 del TUB, nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il D. Lgs n.141 del 2010 prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR. In caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvi all'autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento”.

-“E' nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell'art.33 del D. Lgs 206/2005”.

Conclusivamente, dopo travagliate vicissitudini e con una inversione di tendenza, favorevole ai consumatori, si è riconosciuto il loro diritto alla restituzione sia dei costi *recurring*, che *up front*, limitatamente alla vita residua del contratto, come previsto dall'articolo 125-bis T.U.B, e cioè secondo il criterio *pro rata temporis*.

In brevi termini, il diritto al rimborso di entrambe le tipologie di è stato definitivamente riconosciuto a livello comunitario dalla sentenza *Lexitor* ed a livello nazionale con l'art. 11-*octies* del D.L. 73/21, c.d. Decreto sostegni *bis*, convertito dalla legge 120/2021, ed infine dal Giudice di legittimità con l'ordinanza n. 25977/2023.

Quanto al criterio della equa riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, viene effettuato con l'applicazione del calcolo effettuato "*pro quota temporis*".

IV. Alla stregua della sopra richiamata normativa, vanno rigettate, perchè infondate, le eccezioni di parte resistente, laddove: 1) hanno ritenuto non applicabile il criterio *pro-rata temporis*; 2) hanno escluso la rimborsabilità dei costi *front-up*; 3) hanno ritenuto valida la clausola che impone la non ripetibilità; essendo tali questioni tutte risolte in senso favorevole al consumatore sia dal legislatore nazionale che dalle decisioni dell CGUE, sopra riportate.

V. Applicabilità della sentenza *Lexsitor* al caso in esame, per i contratto de quo, stipulati nell'anno 2021 e 2022.

Come già sopra accennato con l'art. 11-*octies* del D.L. 73/21, c.d. Decreto sostegni-*bis*, convertito dalla legge 120/2021, è stata riconosciuta la rimborsabilità di tutti i costi, sia *recurring* che *up-front*, dapprima esclusi, ma limitatamente ai contratti conclusi dopo l'entrata in vigore del Decreto stesso e cioè dopo il 25 luglio 2021.

Pertanto la sentenza *Lexsitor* va applicata ai contratti per cui è causa. T

Anche se occorre rilevare che tale esclusione temporale fu, di seguito, superata nel 2022 con la sentenza della Corte Costituzionale n. 263 del 22/12/2022, che dichiarò l'incostituzionalità del comma 2 del suddetto art. 11-*octies* per contrasto con l'art. 16 par. 1 della direttiva 2008/48/CE, ragion per cui la tutela si applica anche ad i contratti antecedenti al 25 luglio 2021.

VI. Sul quantum: con la cognizione di tale *excursus* normativo e giurisprudenziale possono essere esaminate le richieste di parte ricorrente che chiede il rimborso dei seguenti costi calcolati secondo il principio *pro rata temporis* sulle quote estinte e quindi pagati e non rimborsati:

Per il **primo contratto** i costi da anticipati sono: - Commissione di attivazione: € 233,52; - Commissione di gestione: € 520,42. Il totale dei costi anticipati ammonta ad euro 753,94. Applicando il principio *pro-rata tempore* nel senso che son dovuti tali costi soltanto relativamente alle 28 rate estinte anticipatamente, il calcolo degli oneri rimborsabili

ammonta ad € 439,80, cui vanno detratte le Commissione di gestione per € 62,50 , perché già corrisposte. La differenza non rimborsata ammonta ad € 377,30

Detti costi sono tutti appartenenti alla categoria “*recurring*” e vanno rimborsati.

Per il **secondo contratto** i costi anticipati sono: Commissione di attivazione anticipata per € 498,00 e Commissione di gestione per € 239,04 , per il totale anticipato di € 737,04, spalmate su 60 rate. Tenuto conto che le rate pagate sono 11 e quelle estinte anticipatamente, sono 49, secondo il principio pro-rata tempore, il costo da restituire ammonta ad euro 601,92, da cui vanno detratti i costi già restituiti in sede di estinzione e costituiti da Commissione di gestione di € 194,64 e Commissioni banca di € 93,42 . La differenza dovuta e non rimborsata è pari ad **euro 313,89**. Anche etti costi sono tutti appartenenti alla categoria “*recurring*” e vanno rimborsati.

VII. Va dichiarata la previa nullità della clausola limitativa della restituzione dei suddetti costi, al fine del rimborso degli stessi.

Premesso che la Suprema Corte ha dichiarato, con l’arresto del 2023 ha statuito che ; “*E’ nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell’art.33 del D. Lgs 206/2005*” (**Ordinanza n. 25977/23, depositata il 6 settembre 2023**) , **va dichiarata, la nullità parziale delle clausole contenute nei due contratti , relative al recesso anticipato, nella parte in cui escludono il rimborso dei costi anticipati.**

Tali clausole si configurano senza alcun dubbio come clausole abusive, rientranti nell’alveo dell’articolo 33 del codice del consumo e non nella fattispecie degli articoli 1341 e 1342 c.c.

Invero, sul punto specifico, l’ordinanza n. 25977/2023, della Suprema Corte, ha sciolto ogni dubbio circa la natura della clausola contenuta nei contratti di finanziamento bancario statuendo (al punto n. 2.31) che : “ *poiché la clausola che esclude il diritto del consumatore al rimborso de costo totale del credito, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, ha natura di clausola abusiva il giudice ha il dovere di rilevare, anche di ufficio, la nullità della clausola*”.

E’ il caso di rammentare che mentre il Codice civile (art. 1341 c. 2 c.c.) ritiene inefficaci le clausole vessatorie qualora non siano dotate di doppia sottoscrizione, invece, il Codice del Consumo all’ art. 36 prevede una “*nullità di protezione*” per le clausole tassativamente elencate come vessatorie dagli articoli 33 e 34.

Dunque la clausola limitativa del consumatore si presume sempre nulla. Tale forma di nullità, c.d. di protezione, opera solo a favore del consumatore ed è rilevabile d'ufficio dal giudice.

La stessa Suprema Corte con l'ordinanza n. 25977/23, ha definitivamente enunciato il seguente principio di diritto: *“E’ nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell’art.33 del D. Lgs 206/2005”*.

Va pertanto dichiarata la nullità della clausola contemplante l'estinzione anticipata limitatamente alla mancata restituzione dei costi *“recurring”*.

Ne consegue l'obbligo di restituzione di tutti i costi anticipati e non restituiti, previa declaratoria di nullità delle clausole contrattuali disciplinanti il recesso anticipato.

VIII. Quanto all'eccezione irripetibilità dei *“costi di intermediazione”* (tra l'altro nemmeno richiesti dal ricorrente) giova osservare brevemente, che comunque essi sono dovuti, attesa la nullità della clausola che ne dichiara la irripetibilità ed atteso che comunque il ricorrente ha stipulato il contratto esclusivamente con l'istituto bancario, che risulta contraente responsabile, e non con l'intermediario.

Ad avviso della parte resistente la domanda restitutoria di tali oneri dovrebbe essere rivolta all'agente di attività finanziaria che ha percepito la provvigione oggetto degli oneri di distribuzione di cui al contratto di finanziamento. E' da ritenere che la tesi sia infondata, non avendo il ricorrente alcuna azione diretta nei confronti del terzo eventualmente responsabile dell'incasso e scaturendo il diritto alla restituzione dei costi anticipati dal contratto *inter partes*, dove, infatti, detti costi sono disciplinati. L'eccezione va pertanto rigettata.

IX. Va rigettata l'eccezione di asserita responsabilità dello Stato Italiano, per non aver recepito le direttive. Innanzitutto l'eccezione non è formulata in modo chiaro ed identificabile; nemmeno è stato indicato e provato il legame causale fra l'eventuale inadempimento dello Stato e la *“asserita illegittima restituzione dei costi anticipati”*.

La tutela è stata garantita dai Giudici nazionali che hanno applicato conformemente la sentenza *Lexsitor*. Altresì dopo la sentenza *Lexsitor*, nel 2019, lo Stato ha provveduto a recepire i principi comunitari con nel 2021, con l'art. 11-*octies* del D.L. 73/21, c.d. Decreto sostegni-*bis*, convertito dalla legge 120/2021. Altresì, la Corte Costituzionale con la sentenza 262/2022 ha dichiarato incostituzionale la limitazione temporale ed ha esteso il rimborso di tutti i costi

anche ai contratti stipulati prima del 25 luglio 2021. Lo Stato Italiano, pertanto, ha provveduto a sanare la omessa applicazione delle direttive e non sussiste alcuna sua responsabilità.

IX. Conclusivamente la domanda proposta da [REDACTED] va accolta con condanna della società [REDACTED], in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore del ricorrente della somma pari ad **euro 720,65**, oltre interessi di legge di cui all'articolo 1284, comma 1, dalla data della estinzione anticipata (dei due singoli contratti, o quantomeno dall'ultima estinzione) al soddisfo.

Alla soccombenza segue la condanna di [REDACTED], in persona del l.r.p.t. al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che si determinano in euro 700,00, ai sensi del D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, applicando i valori minimi, con attribuzione al difensore anticipatario del ricorrente.

P. Q. M.

Il Giudice di Agropoli, dott.ssa Lucilla Nigro, così definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da [REDACTED] contro [REDACTED] così provvede: accoglie la domanda, come in parte motiva, e condanna [REDACTED], in persona del l.r.p.t., al pagamento della somma pari ad euro **euro 720,65**, oltre interessi di legge di cui all'articolo 1284, comma 1, dalla data della estinzione anticipata al soddisfo in favore di [REDACTED]; condanna [REDACTED], in persona del l.r.p.t. al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquidano in complessive euro 700,00 oltre euro spese di esborso di c.u. ed oltre spese generali forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario di parte ricorrente.

Così deciso in Agropoli il 5 ottobre 2026

Il Giudice di Pace: Dott.ssa [REDACTED]